

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Luglio 2012

Cons. Stato, 4 luglio 2012, n. 3905 (sent. e ord. parziale)f, pres. L. Maruotti, est. S. La Guardia

Contratti pubblici - Soa

Contratti pubblici - Soa

L'art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la l. 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni sull'obbligatorietà di tariffe fisse o minime "con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali", non ha inciso sulla applicabilità delle norme riguardanti le tariffe fissate per l'attività di attestazione espletata dalle società organismi di attestazione, che non rientra tra le attività intellettuali.

Va rimessa alla Corte di Giustizia dell'UE la questione pregiudiziale se i principi in materia di concorrenza e gli artt. 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ostino all'applicazione delle tariffe previste dal d.p.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e dal d.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per l'attività di attestazione delle società organismi di attestazione.

[Link al testo della sentenza](#)

Cons. Stato, 4 luglio 2012, n. 3907, pres. L. Maruotti, est. S. La Guardia

Processo amministrativo - appello

E' appellabile l'ordinanza con cui il tribunale amministrativo regionale dispone la sospensione del giudizio in attesa dell'esito di un processo penale, quando non sussistono i relativi presupposti.

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4039, pres. L. Maruotti, est. C. Boccia

Processo amministrativo - revocazione

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del codice del processo amministrativo, è inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza che si sia pronunciata su un ricorso per revocazione, tranne il caso in cui la sentenza resa in sede di revocazione sia affetta da un errore di fatto che abbia precluso l'esame del relativo ricorso, ad es. per una errata declaratoria della sua tardività.

[Link al testo sentenza](#)

La Sesta Sezione ha ribadito il consolidato orientamento, formatosi con la decisione del Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 1996, n. 219, e ribadito dalle successive decisioni Sez. IV, 20 marzo 2000, n. 1476, Sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6832.

Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2012, n. 4150, pres. G. Severini, est. G. De Michele

Ricorsi amministrativi – ricorso gerarchico

In sede di decisione giustiziale su un ricorso gerarchico, l'amministrazione è tenuta ad esaminare le questioni sollevate dall'interessato e non può disporre le misure riconducibili ai suoi poteri di amministrazione attiva (nella specie, la Sezione ha annullato il decreto del Ministero dell'infrastrutture che, nel respingere il ricorso gerarchico proposto contro la sospensione per tre mesi della patente di guida, ha dichiarato il ricorrente permanentemente inidoneo alla guida di autoveicoli, per un deficit visivo).

[Link al testo sentenza](#)

Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2012, n. 4163, pres. G. Giovannini, est.G. Castriota Scanderbeg

Processo amministrativo – legittimazione attiva

Contratti pubblici – responsabile delle procedure

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri - quale ente esponentiale che agisce per l'affermazione del principio dell'evidenza pubblica nell'accesso ai relativi servizi professionali - è legittimato ad impugnare il bando di una gara d'appalto che prevede che l'aggiudicatario indichi all'amministrazione i nominativi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, anche se si tratta di incarichi non affidabili in via esclusiva agli ingegneri.

In applicazione dell'art. 91 del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento del servizio di nomina dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva deve avvenire sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, anche per se di importo inferiore alla soglia di centomila euro, poiché rilevano i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

[Link al testo sentenza](#)

La Sesta Sezione ha richiamato i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria con la sentenza n. 10 del 2011, in tema di legittimazione ad agire degli enti esponentiali delle categorie professionali.

Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2012, n. 4167, pres. G. Giovannini, est. G. De Michele

Processo amministrativo – poteri del giudice

Qualora risulti tardiva l'impugnazione di una sentenza resa in sede di ottemperanza, per il superamento del termine dimezzato per la proposizione dell'appello, in sede di appello non può esservi la conversione del rito in giudizio impugnatorio dell'atto, perché altrimenti sulle relative questioni vi sarebbe la violazione del doppio grado del giudizio.

[Link al testo sentenza](#)

Sulle questioni derivanti dall'applicazione del principio del doppio grado del giudizio, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2011, n. 1054, Sez. VI, 8 marzo 2010, n. 1306

Cons. Stato, Sez. VI, 25 luglio 2012, n. 4232, pres. G. Giovannini, est. G. De Michele

Professioni e mestieri

E' illegittimo il bando di concorso per l'accesso al corso speciale, finalizzato al conseguimento della laurea in logopedia, riservato ai diplomati nell'ambito delle professioni sanitarie, qualora preveda l'ammissione unicamente di coloro che risultino in possesso del diploma universitario di logopedista e non anche di chi abbia concretamente svolto l'attività di logopedista prima del regolamento attuativo dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo aver conseguito il diploma di maturità e il diploma di scuola diretta a fini speciali con specializzazione per l'educazione dei bambini otologopatici.

[Link al testo sentenza](#)

<p>La Sesta Sezione ha precisato gli ambiti di applicazione delle normative succedutesi nel tempo in tema di diplomi universitari, ai fini delle professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502; art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42),</p>

Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2012, n. 4273, pres. G. Giovannini, est. G. De Michele

Edilizia – condono

Atto amministrativo – preavviso di rigetto

Il conduttore di un immobile è legittimato ad impugnare il provvedimento di diniego del condono edilizio, anche se la relativa istanza è stata formulata dal proprietario locatore.

E' illegittimo, per violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, il diniego di condono edilizio concernente il mutamento di destinazione d'uso di un immobile vincolato, qualora sia mancato il preavviso di rigetto e l'amministrazione non abbia tenuto conto di un legittimo e consolidato affidamento, derivante dal risalente rilascio di una autorizzazione commerciale che abbia consentito un primo mutamento della destinazione dell'immobile (nella specie, per un immobile sottoposto a vincolo archeologico, destinato a magazzino, era stata rilasciata da

tempo una autorizzazione a svolgere attività di incontri musicali e letterari, mostre d'arte e simili, mentre l'istanza di condono riguardava il mutamento di destinazione d'uso per attività di ristorazione).

[Link al testo sentenza](#)

La prima massima esprime un orientamento consolidato del Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282; Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7491).

Cons. Stato, Sez. VI, 31 luglio 2012, n. 4380, pres. L. Maruotti, est. C. Contessa

Università – professori universitari

L'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica, svolte dal personale medico universitario, si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione.

[Link al testo sentenza](#)

La Sesta Sezione ha chiarito quali siano i poteri del preside della facoltà e quelli del direttore generale della azienda sanitaria in relazione allo status del professore universitario che svolga attività presso la stessa azienda sanitaria, tenendo anche conto dei principi formulati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 71 del 2001).

Cons. Stato, Sez. VI, 31 luglio 2012, n. 4392, pres. L. Maruotti, est. M. Meschino

Processo amministrativo – esecuzione del giudicato

Qualora si sia formato il giudicato su una sentenza che abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro, svolto in assenza di un valido titolo giuridico, statuendo che ai fini retributivi e previdenziali si applica l'art. 2126 del codice civile, è inammissibile il ricorso d'ottemperanza, con cui si deduca che spetti anche il riscatto del periodo durante il quale è stata prestata la relativa attività lavorativa.

[Link al testo sentenza](#)

La Sesta Sezione ha ribadito un orientamento formatosi con le sentenze n. 1142 del 2011, 1851 e 3324 del 2012.